



COMUNE di MONTEGALLO
Provincia di Ascoli Piceno
Frazione Balzo – Piazza Taliani n.5
63094 MONTEGALLO
Telefono 0736 806122 – Fax 0736 806102
e-mail: infoposta@comune.montegallo.ap.it

Registro Generale n.30
Registro Particolare n.30

Oggetto: DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO, TRANSITO, FERMATA E SOSTA, ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA IN TUTTA L'AREA DELL'EX CAMPO SPORTIVO, FRAZIONE BALZO PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI: URBANIZZAZIONE AREA COMMERCIALE E CENTRO OPERATIVO COMUNALE"

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 29/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento opere emergenziali di urbanizzazione dell'area commerciale e del centro operativo comunale in frazione Balzo, ai sensi dell'O.C.S.R. n.56/2018";
- con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente è stato disposto di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione n. 339 del 27/02/2019 (R.G. n. 690) del Dirigente del Settore Organi Istituzionali - AA.GG.: - Contratti - Politiche Sociali della Provincia di Fermo è stato disposto di aggiudicare in via definitiva all'impresa Nicola Di Noia, con sede a Sant'Arcangelo (PZ) in Via Zona PIP, Lotti 12-13, C.F. DNINCL60E21I305S e P.IVA 00768910762, l'appalto per l'esecuzione dei "Lavori di completamento opere emergenziali di urbanizzazione dell'area commerciale e del centro operativo comunale in frazione Balzo, ai sensi dell'O.C.S.R. n.56/2018";

ACCERTATO che in data 10/10/2019 è stato stipulato il contratto con n° rep. 30/2019 mediante scrittura privata in forma pubblica tra il Comune di Montegallo nella persona del Geom. Angelo Ventura in qualità di Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente e l'impresa Nicola Di Noia nella persona di Nicola Di Noia quale titolare e legale rappresentante della medesima;

CONSIDERATO che:

- in data 14/11/2019, l'UTC, ha consegnato alla ditta appaltatrice, i lavori di cui in oggetto;
- alla data odierna suddetti lavori riguardano l'asfaltatura del manto stradale, sono incentrati in tutta l'area dell'ex campo sportivo e pertanto non possono essere realizzati in presenza di autoveicoli in transito e in sosta, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

RITENUTO opportuno, per ragioni di pubblico interesse ed ai fini della sicurezza, istituire nell'area interessata dai lavori il divieto di accesso, transito, fermata e sosta ai veicoli, per il tempo necessario al completamento degli stessi;

VISTI gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed i relativi articoli del D.P.R. 16/12/1992 nr. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

VISTO l'art. 54 comma quattro, D.lgs. 267/2000;

VISTA la vigente normativa in materia;

SENTITO il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;

ORDINA

A partire dalle ore **07:00** del **06/07/2020**, fino alle **20:00** del **10/07/2020**:

- l'istituzione del **DIVIETO ACCESSO, TRANSITO, FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** per tutti i tipi di veicoli sull'intera area comunale dell'Ex Campo Sportivo interessata dai lavori in oggetto sino a fine lavori, come individuata nella planimetria allegata;
- la chiusura dell'area interessata dai lavori al confine con la Strada Provinciale n.89 "Valfluvione".

PRESCRIVE

che per l'esecuzione dei lavori di cui all' oggetto si dovranno osservare le condizioni particolari appresso riportate:

- La cartellonistica stradale dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'esecuzione degli interventi;
- La ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere a propria cura e spese alla provvista e manutenzione, per tutta la durata dei lavori, della necessaria segnaletica stradale, dei cartelli d'avviso ed indicazione di pericolo, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta od indiretta che potrà derivare a persone o cose;
- La ditta esecutrice dovrà provvedere alla creazione di percorsi pedonali alternativi per consentire l'accesso all'ambulatorio medico, alla farmacia ed altri esercizi commerciali;
- Dovranno essere fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
- Che sia posizionata opportuna segnaletica almeno 100 m prima del cantiere di avvertimento "Strada chiusa" e "Lavori in corso";
- Di fare carico, a chiunque percorra tratti di strada prospicienti il cantiere di prestare particolare attenzione al transito di automezzi di cantiere;
- Tale segnaletica dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori;
- La responsabilità sulla sicurezza del transito, del cantiere e dei lavori, è a carico della ditta esecutrice dei lavori;
- La suddetta ditta pertanto, ad ogni intervallo di transito consentito e a fine turno lavoro dovrà sempre procedere alla messa in sicurezza della sede stradale;

AVVERTE

- Ai sensi dell'art. 159 Comma 1° lettera d) del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 - Nuovo Codice della Strada – i veicoli di qualsiasi tipo lasciati in sosta vietata nell'area di circolazione suddetta verranno rimossi forzatamente;
- Le persone che dispongono del veicolo lasciato in sosta vietata, saranno soggette alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 Comma 14° del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285;

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune;
- La trasmissione della presente ordinanza
 - all'Ufficio di Polizia Municipale;
 - al Comando dei Carabinieri Stazione di Montegallo;
 - al Comando dei Carabinieri Forestali Stazione Parco di Montegalloincaricati al controllo dell'osservanza di quanto prescritto dalla presente ordinanza e per conoscenza e competenza al Trasporto Pubblico;
- La notifica della presente ordinanza

- ai gestori delle attività commerciali (Ristorante “Lo Spuntino”, Ristorante “Taverna del Gallo Sibillino”, “Lavanda dei Sibillini”);
- ai responsabili delle attività di servizio alle persone (Farmacia Fabiani Dr. Ettore, Di Fabio Dr. Domenico MG, Ufficio Postale Montegallo);
- all’impresa Nicola Di Noia, con sede a Sant’Arcangelo (PZ) in Via Zona PIP, Lotti 12-13, C.F. DNINCL60E21I305S e P.IVA 00768910762;
- Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di Legge.

Con parziale deroga della presente, si

AUTORIZZA

La sosta e il transito ai veicoli dell’impresa esecutrice o chi per essa, ed ai veicoli delle Forze di Polizia, Pronto Soccorso, VV.F. in casi emergenziali.

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ricorso al T.A.R. della Regione Marche per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034;

ovvero

- entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, in relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, da chi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

ovvero

- entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Montegallo, li 02/07/2020

IL SINDACO
Sergio Fabiani



 **AREA INTERDETTA AL TRAFFICO**

PLANIMETRIA AREA EX CAMPO SPORTIVO

